

MEDICINA UNIVERSITARIA

Publicata la riforma Moratti. Analisi dei punti che riguardano i Docenti di medicina. Molte certezze e qualche dubbio interpretativo. Problematiche assistenziali per alcuni dei nuovi Professori Associati ed Ordinari

Clemente Crisci (8 Novembre 2005)

Sulla G.U. n° 258 del 5 Novembre 2005 e' stata pubblicata la cosiddetta riforma Moratti. Il testo, che e' rimasto lo stesso di quello emanato dalla Camera dei Deputati alla fine di Settembre, per quanto riguarda la Facolta' di Medicina ed in particolare l'area della Docenza clinico-sanitaria e' stato ampiamente riportato ed analizzato nel nostro articolo pubblicato nell'ultimo numero (n°47 del 21 ottobre 2005) di Universita' Oggi.

Purtroppo la stesura della Legge e' stata realizzata, anche per motivi di urgenza, in modo tale da evidenziare qualche dimenticanza e da determinare alcune incertezze interpretative e qualche ambiguita'. Il comma 18 e' forse quello che sta dando adito ad interpretazioni diversificate e a qualche ricorso alla Magistratura competente. Esso recita testualmente " *I professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni* ". A nostro avviso la problematica non dovrebbe esistere se si attribuisce l'esatto significato al verbo "**MANTENGONO**" le proprie funzioni assistenziali e primariali. Il dizionario Garzanti della lingua italiana definisce il verbo **mantenere** nel seguente modo " *conservare una cosa nello stato in cui e'* ". Questo significato e' proprio quello voluto dalla VII Commissione della Camera dei Deputati la quale, esaminando, nel giugno scorso, il testo dello schema di Legge ed in particolare il comma 18, che allora recitava " *i Professori di materie cliniche.....omissis.....**esercitano** le proprie funzioni.....* ", accettava a maggioranza l'emendamento di sostituire il verbo "esercitano" con "mantengono" presentato dall'onorevole Bimbi unitamente ad altri membri della Commissione. Quindi la volonta' del Legislatore era quella di ribadire il principio "lasciare il tutto come era" e di evitare interpretazioni contrapposte. Alla luce di questi elementi e di quanto attinente questa specifica Legge sembra che non possano aspirare a recuperare le loro funzioni assistenziali e/o primariali *ante* compimento dei 67/68 anni di eta' sia i Collegi Associati che abbiano compiuto 67 anni entro il 31 ottobre 2005 e siano rimasti nell'Universita' come fuori ruolo e con un eventuale contratto assistenziale di un numero limitato di ore, sia i Collegi Ordinari che abbiano compiuto 68 anni entro il 31 ottobre e che, pur essendo rimasti in ruolo universitario, hanno avuto la loro attivita' assistenziale e/o primariale depernata e ridotta ad un contratto di 8-10 ore settimanali.

Alcune incertezze interpretative derivano anche da quanto riportato nel comma 2, la' ove recita " *i Professori di materie cliniche.....omissis...ferme restando le disposizioni in cui all'art.5 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n.517..omissis* ". L'articolo 5 in diversi comma fa riferimento al Decreto Legislativo 502 del 30 dicembre 1992 sul "riordino della disciplina in materia sanitaria", i cui contenuti, in alcuni punti, potrebbero essere ritenuti non compatibili con quelli delle riforma Moratti.

Problematiche simili si possono prevedere analizzando attentamente il comma 17 che recita " *per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di eta' per il collocamento a riposo e' determinato al termine dell'anno accademico nel quale si e' compiuto il settantesimo anno di eta', ivi*

compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed e' abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di eta'. " Con esso il Legislatore si e' riferito ai Professori universitari nominati secondo le disposizioni della presente Legge e si e' preoccupato di stabilire l'eta' pensionabile (70 anni senza possibilita' di arrivare a 72) e l'abbattimento del fuori ruolo, tralasciando di "normare" per i "nuovi" Professori di materie cliniche il mantenimento delle funzioni assistenziali e/o primariali fino a 70 anni. Orbene un Professore associato, che gia' lavora in una struttura aziendale universitaria, se "diventa" ordinario, secondo la Legge Moratti puo' rientrare nel comma 18 che si riferisce soltanto ai Professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore di essa e quindi essere tutelato in tal senso. Al contrario un Ricercatore (pur in servizio) che diviene Professore Associato od Ordinario e un collega ospedaliero che viene chiamato come Professore Associato od Ordinario, non rientrerebbero nel comma 18 e sarebbero quindi in balia di altre norme (D.L 229/99) che li mutilerebbero dell'attivita' assistenziale all'eta' di 67/68 anni, creando una ben evidente sperequazione,

Accanto a questi aspetti che possono presentare alcune criticita' interpretative e' doveroso ricordare i punti che oggettivamente hanno portato il Cipurmedicina ad esprimere un parere complessivamente favorevole: la conferma legislativa dell'inscindibilita' e dell'interdipendenza tra didattica, ricerca ed assistenza; il mantenimento del trattamento aggiuntivo per l'assistenza prestata; l'equipollenza del diploma di Scuola di Specializzazione di Area Sanitaria con il Dottorato di Ricerca per l'assegnazione dei contratti di diritto privato triennali (ricercatori a tempo determinato); l'aver portato a 70 anni (+2) l'eta' pensionabile che per i Professori di materie cliniche in servizio comprende il mantenimento dell'assistenza "integra". Tale giudizio favorevole si e' consolidato nell'apprendere dalla viva voce del Ministro Moratti al CUN, in data 27 ottobre 2005, che in una Legge "omnibus" di fine anno, avrebbe proposto qualche aggiustamento ed in particolare, tra l'altro, 1) l'istituzione di un sistema attivo e moderno di valutazione 2) la prosecuzione delle valutazioni comparative fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della sua Legge di riforma.